

- annullare la decisione dell'AIPN 23 novembre 2004, che respinge il reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione che respinge la sua candidatura, nonché contro la decisione di nomina di un altro candidato al detto posto;
- concedere un risarcimento del danno morale subito, valutato in via equitativa in EUR 5 000, con riserva di aumento o diminuzione dell'importo in corso di causa;
- condannare la convenuta le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente rileva l'assenza di motivazione della decisione impugnata in violazione dell'art. 25 dello Statuto. Egli rileva altresì la violazione dell'avviso di vacanza, degli artt. 29, n. 1, e 45 dello Statuto, dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera, nonché un errore manifesto di valutazione, per il motivo che la sua esperienza professionale, le sue responsabilità e le sue capacità di gestione e di organizzazione sarebbero migliori di quelle del candidato scelto. Il ricorrente invoca infine uno sviamento di potere.

Ricorso del sig. Joerg Peter Block e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2005

(Causa T-114/05)

(2005/C 115/59)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 2005 il sig. Joerg Peter Block, residente in Sterrebeek (Belgio), e dodici altre parti, rappresentati dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'APN di rigetto dei reclami dei ricorrenti, adottate assieme alle decisioni dell'APN 1° maggio 2004 recanti modifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8,
- annullare i prospetti paga dei ricorrenti recanti applicazione della decisione dell'APN di modificare i gradi dei ricorrenti,

rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8, con decorrenza dal 1° maggio 2004,

- segnalare all'APN le conseguenze che l'annullamento delle decisioni impugnate comporta, e in particolare la riqualifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*9 o al grado B*9, con effetto retroattivo dal 1° maggio 2004,
- in subordine, chiedere alla Commissione di riconoscere che i ricorrenti sono promovibili, rispettivamente al grado A*10 o al grado B*10 alla data della loro prossima promozione,
- condannare la Commissione a risarcire il danno subito dai ricorrenti per il fatto di non essere stati inquadrati, rispettivamente, nel grado A*9 o B*8 a decorrere dal 1° maggio 2004,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti dipendenti della Commissione nominati nei gradi A7 e B2 prima dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2004, della riforma dello Statuto. Essi contestano il loro inquadramento nei gradi, rispettivamente, A*8 e B*8 in applicazione dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere che l'applicazione, nei loro confronti, di quest'ultima disposizione sarebbe illegittima, violando l'art. 6 dello Statuto, i principi di equivalenza tra la vecchia e la nuova struttura delle carriere e di parità di trattamento, nonché il legittimo affidamento e i diritti acquisiti dei ricorrenti. I ricorrenti lamentano altresì uno sviamento di potere.

Ricorso del sig. José Jiménez Martínez contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2005

(Causa T-115/05)

(2005/C 115/60)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 2005, il sig. José Jiménez Martínez, con domicilio a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.